PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO

Art. 6

Contributo per lavori diversi dalla costruzione

Fuori dei casi previsti ai successivi articoli 7 e 8, per la riparazione, la modificazione e la trasformazione di navi mercantili per la navigazione marittima e dei relativi macchinari e' dovuto ai riparatori un contributo integrativo nella misura di lire 40 per chilogrammo sui materiali metallici impiegati e di lire 20 per chilogrammo sul legname impiegato, per quelle navi che non abbiano superato il 25° anno di eta'. Tale limitazione non si applica ove le riparazioni modificazioni o trasformazioni siano eseguite nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Il contributo anzidetto e' ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 4 per anno per i materiali metallici e a lire 2 per anno per il legname. Tale riduzione sara' effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo cosi' ridotto sara' applicata alle riparazioni, modificazioni e trasformazioni ammesse ai benefici di legge a decorrere dal 1 luglio successivo.

Versione in vigore dal 13 agosto 1954, non più in vigore dal 6 maggio 1958 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Estremi	Legge 17 luglio 1954, n. 522
Titolo	II — Contributi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dell-industria-delle-costruzioni-navali-e-dell/art-6-contributo-per-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

lavori-diversi-dalla-costruzione/versione/0